

Interrogazione n. 510

presentata in data 19 ottobre 2026

a iniziativa del Consigliere Nobili

Ricognizione delle spiagge e ipotesi di rinvio al 2028 delle gare per le concessioni demaniali marittime: atti, presupposti giuridici e tutela dell'interesse pubblico

a risposta scritta

Il sottoscritto Consigliere regionale

Premesso che

- notizie di stampa diffuse il 10 ottobre 2026, tra cui un servizio della TGR Marche, riferiscono di un incontro tra il vicepresidente e assessore al demanio marittimo Enrico Rossi, rappresentanti dei Comuni costieri e associazioni degli operatori balneari, nel quale sarebbe stata prospettata una ricognizione della disponibilità della risorsa spiaggia, collegata all'ipotesi di un differimento al 2028 delle procedure di affidamento;
- secondo tali notizie, la ricognizione dovrebbe verificare la quota di spiagge libere nei singoli Comuni ai fini della valutazione della non scarsità della risorsa, anche attraverso il richiamo a una soglia del 25 per cento di arenile libero, il cui eventuale impiego per escludere l'obbligo di selezione richiede uno specifico chiarimento;
- con la mozione n. 102 del 16 luglio 2026, a prima firma del sottoscritto, concernente "Il mare come bene comune: tutela, incremento e qualificazione delle spiagge libere e garanzia dell'accesso universale e gratuito al litorale marchigiano", è già stata posta all'attenzione dell'Assemblea legislativa l'esigenza di salvaguardare la concreta disponibilità degli arenili destinati alla libera e gratuita fruizione.

Richiamati

- gli articoli 2 e 3 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 7, che attribuiscono alla Regione funzioni di programmazione, pianificazione, indirizzo generale e raccolta dei dati sul demanio marittimo, e ai Comuni le funzioni amministrative relative alle concessioni e l'aggiornamento dei relativi elenchi, con comunicazione dei dati alla Regione;
- l'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, che, quando il numero delle autorizzazioni disponibili sia limitato dalla scarsità delle risorse naturali utilizzabili, impone una selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali ed esclude il rinnovo automatico e l'attribuzione di vantaggi al concessionario uscente;
- gli articoli 3 e 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, come modificati dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166: l'articolo 4, comma 3, prevede l'avvio delle procedure almeno sei mesi prima della scadenza del titolo e, in sede di prima applicazione, in ogni caso entro il 30 giugno 2027; l'articolo 3 indica il 30 settembre 2027 quale termine di efficacia dei rapporti interessati dalla disciplina transitoria e consente, al comma 3, un differimento motivato soltanto per ragioni oggettive che impediscano la conclusione delle procedure, per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre il 31 marzo 2028.

Considerato che

- la materia è già stata affrontata con l'interrogazione n. 401 del 30 luglio 2026, del Consigliere Canafoglia, discussa il 4 agosto, e con l'interrogazione n. 475 del 30 settembre 2026, dei

Consiglieri Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini e Vitri, discussa il 6 ottobre;

- nel resoconto della seduta del 4 agosto l'assessore Rossi ha rappresentato l'esistenza di ricognizioni periodiche e di basi informative nazionali e comunali, affermando altresì che, in assenza di criteri statali, la Regione non poteva determinare la sussistenza della scarsità della risorsa; occorre pertanto distinguere l'aggiornamento dei dati dalla loro utilizzazione per assumere determinazioni sull'applicabilità delle procedure selettive;
- il Consiglio di Stato, sezione VII, con sentenza 18 agosto 2026, n. 6539, ha chiarito che il termine del 30 settembre 2027 costituisce un limite massimo e non una ragione per ritardare le gare: la prosecuzione transitoria è funzionale al loro svolgimento e presuppone l'avvio delle attività necessarie, restando possibile concludere le selezioni e assegnare le concessioni anteriormente a tale data;
- il TAR Campania, Napoli, sezione VII, con sentenza 4 giugno 2026, n. 3530, accogliendo il ricorso dell'AGCM contro il Comune di Capri, ha censurato un differimento non sorretto dai presupposti di un'effettiva proroga tecnica, evidenziando l'inidoneità di attività preparatorie prive di una precisa scansione temporale a giustificare il rinvio delle selezioni;
- la Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sentenza 20 aprile 2023, causa C-348/22, e nell'ordinanza 10 luglio 2026, causa C-574/25, ha riconosciuto margini nella scelta dei criteri di valutazione della scarsità, richiedendone tuttavia l'obiettività, la trasparenza, la proporzionalità e il carattere non discriminatorio, con accertamento dell'autorità competente soggetto al controllo del giudice;
- la ricognizione deve quindi essere condotta con metodo verificabile e senza esiti precostituiti; la presenza di aree non concesse non dimostra, da sola, la loro effettiva disponibilità per nuovi affidamenti, dovendosi considerare i vincoli, l'accessibilità, l'erosione, le caratteristiche dei luoghi e le esigenze di libera fruizione; la quota da preservare all'uso libero e gratuito non può essere automaticamente assimilata a una riserva di aree concedibili;
- l'eventuale differimento della conclusione delle procedure non coincide con un rinvio generalizzato del loro avvio al 2028 e il termine ultimo del 31 marzo 2028 non equivale a garantire agli attuali concessionari la stagione balneare estiva del medesimo anno;

Ritenuto che

- la Regione debba assicurare indirizzi giuridicamente affidabili ai Comuni, certezza agli operatori e trasparenza ai cittadini, tutelando le imprese e i lavoratori nel rispetto delle regole di accesso alle concessioni e salvaguardando l'ambiente e gli arenili destinati alla libera e gratuita fruizione;

INTERROGA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E L'ASSESSORE COMPETENTE

per sapere

1. Se la Giunta confermi l'ipotesi di rinvio al 2028 riferita dalla stampa e quali atti di indirizzo, comunicazioni ai Comuni e pareri giuridici siano stati adottati o acquisiti, chiedendone la trasmissione; se la ricognizione abbia esclusivamente finalità conoscitive oppure sia destinata a fondare determinazioni sulla non scarsità e sull'esclusione delle procedure selettive, indicando l'amministrazione competente e gli eventuali criteri statali o altri elementi normativi e tecnici intervenuti rispetto alla risposta resa il 4 agosto 2026.

2. Se la ricognizione sia stata formalmente avviata, quali dati ulteriori richieda rispetto a quelli già

disponibili e quali siano responsabili, risorse, metodo e termine di conclusione; in particolare, se i calcoli riguardino la lunghezza del fronte mare o la superficie degli arenili, quali aree siano escluse e come siano considerate quelle da preservare alla libera fruizione; quale fondamento avrebbe l'impiego della soglia del 25 per cento per escludere la scarsità e se metodologia e risultati saranno pubblicati con dettaglio comunale.

3. Su quale specifica base normativa la Giunta ritenga eventualmente possibile collegare la ricognizione a un rinvio al 2028, precisando se questo riguarderebbe l'avvio delle gare, la loro conclusione o la scadenza dei titoli, e come sarebbe assicurato il rispetto dell'articolo 4, comma 3, e dei presupposti dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 118/2022; quali impedimenti oggettivi siano stati eventualmente accertati e quali iniziative regionali di indirizzo e supporto siano previste per evitare che la ricognizione determini una sospensione generalizzata delle procedure.

4. Quale sia, sulla base dei dati regionali, lo stato delle procedure nei Comuni costieri, fornendo un prospetto distinto per Comune delle gare avviate e concluse, degli eventuali differimenti e delle relative motivazioni, nonché delle scadenze programmate, indicando le iniziative per acquisire le informazioni mancanti; se il percorso prospettato contempli nuove concessioni su arenili oggi liberamente fruibili e, in caso affermativo, con quali garanzie per salvaguardarne la consistenza, l'accessibilità e l'adeguata distribuzione territoriale.